

Normativa:
D. lgs 267/2000 (Tuel)
L. 56/2014 (Delrio)

Allegato n° 11
mecc. n° 2017 02433/002



Come disposto nel Tuel (d.lgs. n. 267 del 2000) all'articolo 17, le circoscrizioni di decentramento sono articolazioni territoriali del comune costituite oltre che per essere organismi di partecipazione e consultazione, anche per la gestione dei servizi di base e delle funzioni delegate dal comune stesso.

Il comma 4 dell'art. 17 del Tuel (d.lgs. n. 267 del 2000) prevede che *“gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento”*.

Il successivo comma 5, seppure limitando la prescrizione per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, stabilisce che lo Statuto possa *determinare, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione*, prevedendo altresì che *“le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici”*, che disciplinano l'elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Viene pertanto ribadita la portata generale del principio *della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive nella elezione dei consigli circoscrizionali e rispetto alla nomina o la designazione dei componenti dei loro organi esecutivi nell'ambito dei comuni con popolazione comunque superiore a 15000 abitanti*.

Il principio di parità nella composizione delle Giunte viene previsto dall'art. 6 del Tuel che al comma 3 prevede che *“gli statuti comunali (e provinciali) stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti*.

La disciplina delle modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la garanzia della presenza di entrambi i sessi *nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi* è dunque rimessa agli statuti comunali.

In questa materia è poi intervenuta la legge Delrio (l. 56/2014), il cui art. 1, comma 137, prevede che *“nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”*.

Alcune sentenze della magistratura amministrativa ritengono che tale soglia rappresenti un limite di carattere generale e che possa pertanto porsi come *limite conformativo all'esercizio del potere amministrativo, anche in mancanza di specifiche disposizioni attuative*.

Il giudice amministrativo (cfr **sentenza TAR Calabria, Sez. II, n. 867/2017**) afferma che *“la scelta del legislatore di collocare la disposizione al di fuori del Testo Unico Enti Locali denota la volontà di attribuire alla norma la finalità non solo di assicurare la corretta*

composizione delle giunte, ma anche il loro riequilibrio, in coerenza con i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza 14.1.2010 n. 4, secondo cui gli articoli della Costituzione 51, comma 1, e 117 comma 7 hanno la finalità di ottenere "un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi", con conseguente carattere permanente e finalistico della disposizione di cui al comma 137° dell'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, che costituisce la trasposizione in sede normativa dei precitati principi. Ad avviso del Collegio, da una mera interpretazione letterale e sistematica del precitato comma 137° dell'art. 1, della Legge n. 56 del 2014, **emerge chiaramente l'intenzione del legislatore di attribuire valore cogente e precettivo alla percentuale indicata ("nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento")**, come altresì rimarcato dall'endiadi "arrotondamento aritmetico", che denota la scelta di voler ancorare la percentuale minima di rappresentanza ad un valore numerico oggettivo, preciso e puntuale. L'effettività del rispetto della parità di genere non può che essere individuata nella garanzia del rispetto di una soglia quanto più approssimata alla pari rappresentanza dei generi, da indicarsi dunque nel 40% di persone del sesso sotto-rappresentato (**TAR Lazio, Sez. II bis, nella sentenza n. 633/2013**).

Come argomentato anche nella sentenza **Tar Lazio n. 6673/2011** è "fuor di dubbio ...che, anche a seguito della riforma dell'art. 51 introdotta con la legge costituzionale 30 maggio 2003 n. 1, il nostro ordinamento costituzionale pone il riequilibrio fra donne e uomini in generale e il principio della c.d. parità democratica nella rappresentanza, in particolare, come valori fondanti del nostro sistema ordinamentale".

La sentenza **Tar Lazio n. 8206 del 2013** afferma ulteriormente: "sul piano interno, risultano dirimenti le vigenti previsioni costituzionali, considerato che è oramai pacificamente acquisita la portata precettiva del principio di pari opportunità all'accesso agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche di cui all'art. 51 della Carta Costituzionale, inteso come esplicazione del principio fondamentale di eguaglianza (art. 3) e a quest'ultimo accomunato dalla natura di diritto fondamentale. Al principio di pari opportunità deve quindi essere riconosciuta immediata efficacia applicativa, anche quale parametro di legittimità nazionale di attività amministrative discrezionali, e ciò va le anche per gli Enti locali, atteso che gli statuti comunali e provinciali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lvo 18 agosto 2000 n. 267- come modificato, da ultimo, dalla L. 23 novembre 2012, n. 215, devono stabilire norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per assicurare la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.".... Il principio della parità di accesso alle cariche amministrative tra uomini e donne costituisce, quindi, espressione di un principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale, sancito dagli artt. 3, 49, 51 e 97 Cost., sicché lo stesso opera direttamente quale limite conformativo all'esercizio del potere amministrativo, anche in mancanza di specifiche disposizioni attuative; in tale quadro, la citata recente decisione di questo Tribunale Amministrativo, in una prospettiva di effettività di tutela in senso sostanziale, ha statuito che la concreta attuazione del principio di non discriminazione, in relazione ai principi di proporzionalità e adeguatezza discendenti dal diritto europeo e dall'attuazione della Corte di Strasburgo, deve essere individuata nella "garanzia del rispetto di una soglia quanto più approssimata alla pari rappresentanza dei generi, da indicarsi dunque nel 40% di persone del sesso sotto-rappresentato, altrimenti venendosi a vanificare la portata precettiva delle norme sin qui richiamate e l'effettività dei principi in esse affermati".